

## Riduzione bollo auto veicoli storici

L'art. 4 della L.R. n. 11 del 29 luglio 2015, pubblicata sul BURL n. 61 del 30/07/2015, dispone quanto segue:

### Art. 4

#### **(Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico)**

1. In coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo ai poteri delle Regioni, e all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo a ulteriori tributi regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e per i periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica regionale dovuti per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico sono determinati in riduzione del dieci per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2015.

2. Per i veicoli ultraventennali si intendono gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trent'anni dall'anno di fabbricazione medesimo.

3. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

4. Ai fini dell'applicazione delle misure agevolative di cui al comma 1, gli elenchi dei veicoli di cui al comma 3, individuati con specifica attestazione riferita ad ogni singolo veicolo dall'Automobile club storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione motociclistica italiana (FMI), sono trasmessi agli uffici regionali competenti.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 800.000,00 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali". A decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante le risorse preordinate nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria, e successive modifiche.

